



# COMUNE DI DOLO

*Provincia di Venezia*

## REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

in attuazione del  
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 86 DEL 10.10.94  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 68 DEL 03.07.95  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 71 DEL 25.11.98  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 17 DEL 01.03.02  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 77 DEL 14.11.06  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 57 DEL 5.08.2008  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 51 DEL 30.09.2010  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 88 DEL 20.12.2012 – esecutivo

## INDICE

### DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 – Servizi di polizia mortuaria – competenze
- Art. 2 – Responsabilità
- Art. 3 – Facoltà di disporre delle salma e dei funerali

### CAPO I – NORME GENERALI DI POLIZIA MORTUARIA

- Art. 4 – Denuncia di morte
- Art. 5 – Denuncia delle cause di morte e accertamenti necroscopici
- Art. 6 – Periodo di osservazione dei cadaveri
- Art. 7 – Depositi di osservazione
- Art. 8 – Vigilanza sanitaria

### CAPO II – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 9 – Obbligo del feretro
- Art. 10 – Qualità e caratteristiche dei feretri
- Art. 11 – Targhette di riconoscimento
- Art. 12 – Feretro gratuito
- Art. 13 – Vigilanza su trasporti pubblici
- Art. 14 – Cortei funebri – percorso e cerimonie speciali
- Art. 15 – Cortei funebri – divieto di impedimenti

### CAPO III – DEI CIMITERI – GENERALITÀ

- Art. 16 – Designazione dei cimiteri
- Art. 17 – Reparti dei cimiteri
- Art. 18 – Reparti speciali nei cimiteri

### CAPO IV – POLIZIA INTERNA ED ESTERNA DEI CIMITERI

- Art. 19 – Orario di apertura al pubblico
- Art. 20 – Disciplina dell'ingresso – ordine dei cimiteri
- Art. 21 – Disciplina dei lavori interni nei cimiteri
- Art. 22 – Vasi, corone, fiori, ecc.
- Art. 23 – Manutenzione dei manufatti e dei monumenti
- Art. 24 – Epigrafi

### CAPO V – SEPOLTURE COMUNI

- Art. 25 – Sepulture comuni
- Art. 26 – Sepulture comuni – tumuli
- Art. 27 – Ornamenti delle sepolture comuni
- Art. 28 – Ossario comune

### CAPO VI – SEPOLTURE DISTINTE

- Art. 29 – Concessione di sepolture distinte
- Art. 30 – Sepulture distinte – contenuto e limiti della concessione in uso
- Art. 31 – Sepulture distinte – modalità per ottenere la concessione
- Art. 32 – Sepulture distinte – atto di concessione
- Art. 33 – Sepulture distinte – vigilanza del Sindaco
- Art. 34 – Colombari – modalità di concessione
- Art. 35 – Aree cimiteriali e tombe di famiglia – modalità di concessione
- Art. 36 – Cappelle e tombe di famiglia – esecuzione dei lavori di costruzione
- Art. 37 – Cappelle e tombe di famiglia – diritto d'uso
- Art. 38 – Cappelle e tombe di famiglia – trasmissione del diritto d'uso
- Art. 39 – Cappelle e tombe di famiglia – esercizio del diritto d'uso
- Art. 40 – aree cimiteriali e tombe di famiglia – rinuncia e cessione
- Art. 41 – Cappelle e tombe di famiglia – tumulazione ed estumulazione
- Art. 42 – Sepulture abbandonate – revoca della concessione
- Art. 43 – Loculi – ossario
- Art. 44 – Tumulazione provvisoria dei feretri

### CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 45 – Personale addetto al servizio
- Art. 46 – Sanzioni
- Art. 47 – Decadenza delle concessioni perpetue di colombari e loculi – ossario
- Art. 47/bis – Scadenza delle concessioni a termine
- Art. 47/ter – Caduti in guerra
- Art. 48 – Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Art. 49 – Entrata in vigore del regolamento
- Art. 50 – Pubblicità del regolamento
- art. 51 - Disciplina speciale transitoria - prima applicazione art. 29 co. 2 modificato

## **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **ART. 1 SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA - COMPETENZE**

1. I servizi di polizia mortuaria e cimiteriale sono di esclusiva competenza del Comune. Le relative attribuzioni sono esplicate dal Sindaco in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore e, in particolare, alle norme contenute nel regolamento comunale d'igiene e nel presente regolamento.
2. In relazione a dette disposizioni di legge e regolamenti, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze per il buon andamento dei servizi e il decoro dei cimiteri.

### **ART. 2 RESPONSABILITA'**

1. Il Comune non assume responsabilità per atti eventualmente commessi nei cimiteri da persone estranee ai relativi servizi, come pure per l'impiego di mezzi eventualmente posti a disposizione del pubblico, quali scale mobili per accedere ai colombari, loculi - ossario, ecc.

### **ART. 3 FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI**

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà dello stesso defunto, in qualunque modo l'abbia espressa.
2. In difetto o in caso di perplessità sui desideri del defunto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine: coniuge convivente, figli, genitori, e quindi gli altri parenti in ordine di grado o gli eredi istituiti.
3. Tale ordine vale anche per il collocamento di epigrafi, esumazioni e traslazioni.
4. Il coniuge passato a seconde nozze decade dalla priorità nel disporre eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

## **CAPO I - NORME GENERALI DI POLIZIA MORTUARIA**

### **ART. 4 DENUNCIA DI MORTE**

1. Le persone che, a termini delle disposizioni vigenti, hanno l'obbligo di notificare i decessi all'ufficio di Stato Civile, debbono, appena fatta la denuncia, esibire all'Ufficio di Polizia Mortuaria l'autorizzazione alla sepoltura e prendere accordi con l'ufficio suddetto circa il trasporto della salma ed il suo seppellimento.
2. L'obbligo di tale denuncia si estende pure al caso di nati morti e di rinvenimento di membra o di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti di concepimento, avanti l'età presunta di cui al II e III comma dell'art.7 del D.P.R. n. 285/90, e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica sulla base della domanda di seppellimento presentata a norma dell'ultimo comma del citato art.7.
4. Qualora sia data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica a norma dell'art.142 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

### **ART. 5 DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E ACCERTAMENTI NECROSCOPICI**

1. Gli accertamenti necroscopici hanno per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento delle sue cause, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità e all'igiene pubblica.
2. le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dai medici del Settore Igiene Pubblica (U.S.S.L.), ciascuno nel territorio di propria competenza.
3. I medici che eseguono gli accertamenti necroscopici sono tenuti a riferirne al responsabile del Settore Igiene Pubblica sull'espletamento del servizio.
4. le denunce e le constatazioni di morte debbono essere compilate sulle apposite schede, distribuite gratuitamente dall'Ufficio di Stato Civile.

5. I risultati dei riscontri diagnostici e delle autopsie devono essere tempestivamente comunicati all'Autorità comunale per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

#### **ART. 6 PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

1. Durante il periodo di osservazione, da effettuarsi a norma delle disposizioni di legge vigenti, i cadaveri sono affidati in custodia alle persone della famiglia od ai conviventi, i quali debbono provvedere che non siano lasciati in stato di abbandono ed usare tutte le precauzioni perché non siano impedito eventuali manifestazioni di vita.

#### **ART. 7 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE**

1. Nell'ambito di ciascun cimitero un apposito locale può essere destinato a ricevere e a tenere in osservazione i cadaveri nei casi previsti dal capo III del D.P.R. 285/90, oppure nell'obitorio del Presidio ospedaliero di Dolo.

#### **ART. 8 VIGILANZA SANITARIA**

1. I resti mortali inumati o tumulati non possono essere rimossi che in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento, con l'osservanza delle prescrizioni impartite dal responsabile del Settore di Igiene Pubblica o sotto la sua diretta sorveglianza o di chi lo sostituisce.
2. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.141 del Regio Decreto 9 Luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

### **CAPO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI**

#### **ART. 9 OBBLIGO DEL FERETRO**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non rivestita con abiti, o decentemente avviluppata, e chiusa in adatto feretro.
2. Ciascun feretro non può racchiudere che una sola salma, tuttavia, madre e neonato morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto possono essere chiusi in una medesima cassa.

#### **ART. 10 QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI FERETRI**

1. Le strutture dei feretri e le loro caratteristiche sono in rapporto ai diversi tipi e durate di sepoltura:
  - a) Le casse per l'inumazione devono essere di legno dolce di abete o di pioppo, formate con tavole dello spessore non superiore a 2 centimetri, con le congiunture saldate a mastice ed il coperchio fissato a viti. Entro il feretro deve essere posto uno strato di segatura di legno o di sostanze assorbenti; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del DPR 21.10.75 n. 803. I feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate dai colombari, tombe di famiglia, ecc., potranno essere inumate anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) Le casse per la tumulazione e per il trasporto delle salme da Comune a Comune o all'estero debbono avere i requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.28 del DPR 25.09.81, n. 627.

#### **ART. 11 TARGHETTE DI RICONOSCIMENTO**

1. Su ciascuna cassa destinata all'inumazione o alla tumulazione deve essere applicata, a cura degli interessati, una targa metallica indicante le generalità e la data di morte della persona inumata o tumulata.

#### **ART. 12 FERETRO GRATUITO**

1. Il feretro può essere fornito gratuitamente dal Comune per i defunti poveri, dietro richiesta da presentarsi all'ufficio Servizi Sociali.
2. Viene altresì provveduto alla fornitura del feretro per quelle persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

#### **ART. 13 VIGILANZA SU TRASPORTI PUBBLICI**

1. I trasporti delle salme o delle ceneri dei cadaveri cremati, sia che avvengano nell'ambito del Comune, sia da Comune a Comune o dall'estero, sono soggetti alle preventive autorizzazioni previste dal DPR n. 285/90 e debbono essere compiuti in conformità alle prescrizioni stabilite.
2. La vigilanza su tali trasporti è effettuata dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica cui spetta altresì la prescrizione delle cautele da osservare per il trasporto di salme al deposito di osservazione, nonché le norme particolari da seguire per le onoranze alle persone decedute per malattie infettive diffuse.

#### ART. 14 CORTEI FUNEBRI - PERCORSO E CERIMONIE SPECIALI

1. Il carro funebre, seguito dal corteo di autovetture, procederà dal luogo del decesso fino alla chiesa, seguendo il percorso più breve.
2. Per seguire un itinerario diverso occorre ottenere l'autorizzazione scritta del Sindaco, almeno sei ore prima di quella fissata per il funerale.
3. Dalla chiesa, il carro funebre prosegue per il cimitero. Con le stesse modalità, in caso di funerale civile, il corteo deve dirigersi direttamente al cimitero.
4. Il corteo può soffermarsi sul piazzale antistante il cimitero medesimo per gli eventuali discorsi funebri.

#### ART. 15 CORTEI FUNEBRI - DIVIETO DI IMPEDIMENTI

1. E' vietato recare impedimento al passaggio del convoglio funebre e altresì interrompere, scomporre o comunque ostacolare l'andamento con veicoli o in qualsiasi altro modo.

### CAPO III – DEI CIMITERI – GENERALITA'

#### ART. 16 DESIGNAZIONE DEI CIMITERI

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
  - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; il cimitero del capoluogo viene riservato esclusivamente alla sepoltura di coloro che, al momento del decesso, avevano la residenza nel Comune di Dolo ovvero di coloro che rientrano nella casistica prevista dalle successive lettere d) e g);
  - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza ovvero già residenti nel Comune per un periodo di almeno venti anni;
  - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
  - d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma abitanti all'interno della circoscrizione parrocchiale;
  - e) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art.4;
  - f) i resti mortali delle persone sopra elencate;
  - g) i cadaveri di coloro che anteriormente al decesso in una casa di riposo, avente sede al di fuori del territorio del Comune di Dolo, abbiano avuto ultima residenza nello stesso;
  - h) le ceneri del defunto, a prescindere dalla residenza in vita, possono trovare sistemazione nella apposite nicchie cinerarie presso i cimiteri del comune, ovvero altre sepolture a disposizione dei familiari;
  - i) i cadaveri in relazione ai quali risulti già sepolto, nello stesso cimitero a cui sono destinati, il coniuge, un genitore, un figlio, il convivente more uxorio.

#### ART. 17 REPARTI DEI CIMITERI

1. In ogni cimitero sono delimitati dei campi destinati alle inumazioni ordinarie; inoltre, compatibilmente con la superficie disponibile, vengono riservate delle aree per le sepolture distinte individuali e familiari.

#### ART. 18 REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI

1. E' riservato un apposito reparto per il seppellimento dei nati morti, nonché per i prodotti del concepimento a qualunque epoca della gestazione. Per questi ultimi, pur non essendo, come per i

primi, prescritta la denuncia, è fatto obbligo della consegna per l'inumazione. In questo reparto sono pure sepolte le membra e i resti anatomici che fossero consegnate dagli ospedali, case di cura, ecc.

## **CAPO IV - POLIZIA INTERNA ED ESTERNA DEI CIMITERI**

### **ART. 19 ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per le stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

### **ART. 20 DISCIPLINA DELL'INGRESSO - ORDINE DEI CIMITERI**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. E' vietato l'ingresso ai fanciulli che non siano accompagnati o a chi volesse entrarvi con animali, veicoli o carri, se non per esigenze di servizio.

### **ART. 21 DISCIPLINA DEI LAVORI INTERNI NEI CIMITERI**

1. Qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri per conto e da parte di privati, come anche l'introduzione di materiali e ricordi funebri in genere possono essere effettuati solo durante l'orario appositamente fissato dal Sindaco. Nessun lavoro può essere eseguito nei giorni festivi.
2. E' vietata comunque l'introduzione di materiali da costruzione di qualsiasi specie nei cimiteri durante gli otto giorni antecedenti e gli otto successivi a quello della commemorazione annuale dei defunti. Durante tale periodo i lavori in corso sono sospesi, semprechè l'opera interrotta non sia d'ingombro e non si ritenga intollerabile con le esigenze e il decoro del luogo.

### **ART. 22 VASI, CORONE, FIORI, ECC.**

1. I vasi, le corone, i mazzi di fiori, i ritratti, le lampade e simili, che siano introdotti nel cimitero per onorare i defunti, devono essere sempre decorosi e confacenti al luogo; in caso contrario vengono ritirati a cura del Comune ed eventualmente distrutti.
2. Nell'interno dei cimiteri può essere consentita, salvo preventiva autorizzazione e nel rispetto delle modalità di volta in volta stabilite dal Comune, la piantagione di arbusti e piante erbacee.
3. Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha seguito l'opera o il servizio.

### **ART. 23 MANUTENZIONE DEI MANUFATTI E DEI MONUMENTI**

1. Quando monumenti, lapidi o qualsiasi segno funerario, sia sulle sepolture comuni che sulle sepolture distinte, per incuria o per mancanza di manutenzione divengono pericolosi per la sicurezza delle persone o contrari alle esigenze estetiche del sacro recinto, il Sindaco può diffidare gli interessati a porvi riparo.
2. Qualora questi non provvedano nel termine prescritto, il Comune può ritirare gli ornamenti dalle sepolture ed eventualmente farli riparare d'ufficio a spese degli interessati.
3. Le lapidi, i monumenti sepolcrali, i ricordi di marmo e simili che in seguito ad esumazioni od estumulazioni vengono rimossi, restano di pertinenza del Comune, rimanendo esclusa ogni rivendicazione da parte degli interessati.
4. I ricordi funebri, quali vasi, fotoceramiche, lampade ed altri, se richiesti possono essere restituiti ai parenti del defunto, i quali possono ritirarli entro il termine perentorio di un mese dall'avvenuta esumazione o estumulazione.
5. Le esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni straordinarie vengono autorizzate previo pagamento della relativa tassa.

### **ART. 24 EPIGRAFI**

1. Le epigrafi, quando contengano le sole generalità del defunto e le rituali espressioni brevi, non necessitano di autorizzazione.

## **CAPO V - SEPOLTURE COMUNI**

### **ART. 25 SEPOLTURE COMUNI**

1. Sono comuni le sepolture per inumazione, della durata legale minima di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura distinta.
2. Si intendono sepolture per inumazione quelle che avvengono nella terra, in fossa.

### **ART. 26 SEPOLTURE COMUNI - TUMULI**

1. A cura del Comune, sopra ogni tumulo è posto un cippo portante il nome e cognome della persona sepolta ed il numero segnato nel registro del custode. Qualora sul tumulo stesso siano collocati, a cura dei privati, lapidi o ricordi di marmo o di altro materiale, questi sostituiscono il cippo previo pagamento della relativa tassa.

### **ART. 27 ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE COMUNI**

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso e, in genere, l'introduzione dei relativi materiali nel cimitero sono subordinate alla autorizzazione scritta del Sindaco, senza alcun parere della Commissione Edilizia.
2. Per ottenere detta autorizzazione occorre presentare formale domanda corredata dai relativi disegni in scala metrica conveniente.
3. Le lapidi, i monumenti e gli altri ornamenti non possono essere introdotti nel cimitero se non siano portati a completa lavorazione, in modo che nell'interno del recinto non rimanga da compiere che quanto è strettamente necessario per la collocazione in sito. E' fatta eccezione per le iscrizioni da incidere sui lavori già posti in opera.
4. Le lapidi e i ricordi possono essere esclusivamente di marmo o di pietra dura.
5. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può consentire il collocamento, sulle sepolture esistenti sui campi, di ricordi funebri in marmo, o di altro materiale riconosciuto idoneo, di tipo diverso dalle lapidi, semprechè siano ritenuti confacenti al pio luogo. Le dimensioni e le modalità esecutive sono in tali casi fissate di volta in volta.

### **ART. 28 OSSARIO COMUNE**

1. Secondo quanto previsto dall'art.67 del DPR 10.09.90 n. 285, presso ogni cimitero sono istituiti uno o più ossari generali per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, per i quali le famiglie interessate non abbiano provveduto nei modi consentiti al seguente capo VI; in detti ossari sono altresì raccolte le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o da cimiteri soppressi.
2. Detti ossari devono essere costruiti in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

## **CAPO VI - SEPOLTURE DISTINTE**

### **ART. 29 CONCESSIONE DI SEPOLTURE DISTINTE**

1. In relazione alle aree e agli impianti disponibili in ciascun cimitero, il Comune può accordare le seguenti concessioni per sepolture distinte:
  - a) colombari;
  - b) uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di inumazione e tumulazione individuale, familiare, collettiva;
  - c) tombe, cappelle, edicole funerarie di famiglia;
  - d) loculi - ossario e cellette cinerarie.
2. Il loculo verrà dato in concessione all'atto della morte della persona cui esso è destinato. Entro 30 giorni dalla data della concessione, al coniuge superstite, che abbia superato i 75 anni di età, può essere concesso un loculo, allo stesso destinato.
3. Per la concessione di tombe, cappelle, edicole di famiglia di nuova costruzione a cura del Comune, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data la facoltà all'ente stesso di permettere le prenotazioni delle concessioni suddette e di far versare ai richiedenti, all'atto della

prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

4. Al momento della definizione dell'atto di concessione, il deposito cauzionale verrà considerato parte integrante della tariffa da versare. In caso di prenotazione disdetta per volontà del richiedente, l'Amministrazione Comunale dovrà restituire il solo deposito cauzionale.

#### ART. 30 SEPOLTURE DISTINTE - CONTENUTO E LIMITI DELLA CONCESSIONE IN USO

1. Il diritto di sepoltura distinta consiste in una concessione amministrativa su di un bene di carattere demaniale, concessione che lascia in ogni caso integro il diritto di proprietà del Comune.
2. Con detta concessione il Comune conferisce ai privati il diritto d'uso temporaneo, su una determinata opera o su un'area, parte del cimitero, da adibire a sepoltura.
3. Tale diritto non è commerciabile né alienabile; limitatamente alle cappelle e tombe di famiglia può essere autorizzata la cessione dei diritti d'uso, nei modi e nelle forme stabiliti dall'art.37.
4. Le sepolture individuali sono invece vincolate alla salma indicata nella concessione e non possono essere trasferite ad altri.
5. Il concessionario può usare dell'opera o dell'area concessagli in uso secondo le norme del presente regolamento.
6. Le concessioni possono essere soggette a decadenza o revoca per esigenze di pubblico interesse nei casi di cui agli artt. 34, 36, 38, 42 e 43 o rinuncia come agli artt. 40 e 34.
7. Il concessionario di sepoltura distinta (colombario, ossario o nicchia per urne cinerarie) può rinunciare al diritto d'uso quando sussistano i seguenti requisiti:
  - a) La sepoltura non è mai stata utilizzata, neanche per prestiti;
  - b) la salma (i resti mortali o le ceneri) della persona alla quale la sepoltura era destinata al momento della concessione, ha trovato altra sistemazione definitiva;
  - c) i resti mortali della persona alla quale era destinato un loculo - ossario al momento della concessione non possono essere raccolti ovvero non possono essere traslati.

In presenza di tali requisiti, la rinuncia determina il ritorno in disponibilità al Comune della sepoltura nonché, entro i 10 anni dalla concessione, il rimborso, se espresso, del 50% del canone in vigore al momento della rinuncia.

#### ART. 31 SEPOLTURE DISTINTE - MODALITA' PER OTTENERE LA CONCESSIONE

1. Chi intende ottenere in concessione una sepoltura distinta di qualsiasi specie deve presentare domanda al Sindaco, fornendo le seguenti indicazioni: la specie della sepoltura richiesta; cognome e nome del concessionario o dei concessionari a cui la tomba va intestata; elezione di un domicilio nel Comune di Dolo, anche delegando una persona residente nel Comune.
2. La domanda di concessione comporta automaticamente la sottomissione del commissario a tutte le disposizioni vigenti in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, anche se non espresse e non richiamate nella domanda stessa.

#### ART. 32 SEPOLTURE DISTINTE - ATTO DI CONCESSIONE

1. Ogni concessione di sepoltura distinta deve risultare da apposito atto, sottoscritto dal Sindaco e dal Concessionario, contenente tutte le clausole o particolari condizioni relative alla concessione medesima. In particolare, devono essere esplicitamente indicate: la natura della concessione; la descrizione della sepoltura, anche con citazione del numero assegnatole nei registri d'ufficio; l'esatto nominativo della persona o famiglia cui la sepoltura deve servire; l'eventuale inclusione od esclusione dal diritto d'uso di altre persone ben determinate; la prova dell'avvenuto pagamento del canone secondo la tariffa vigente.

#### ART. 33 SEPOLTURE DISTINTE - VIGILANZA DEL SINDACO

1. Nessuna operazione può compiersi nelle sepolture distinte, da parte dei concessionari, se non sia pervenuta la preventiva autorizzazione del Sindaco.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza su dette sepolture non solo ai fini di polizia mortuaria, ma anche relativamente all'esercizio del diritto d'uso. In particolare per le cappelle, tombe di famiglia, edicole funerarie, ecc. la vigilanza del Sindaco riguarda anche la trasmissione dei diritti d'uso secondo il carattere del sepolcro, in ossequio della volontà del concessionario originario e delle clausole e condizioni contenute nell'atto di concessione.



#### ART. 34 COLOMBARI - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. I colombari consistono in sepolture distinte predisposte dal Comune in gallerie, portici, loggiati o costruzioni monolitiche all'aperto, per tumulazioni singole concesse a seguito del pagamento del canone vigente. La concessione dei colombari ha la clausola di anni 30, rinnovabili. Alla scadenza può essere rinnovata, subordinatamente al pagamento del canone di rinnovo sulla base della tariffa vigente in quel momento.
1. Trascorso il termine della concessione, il Comune provvede alla estumulazione dei resti mortali, secondo le prescrizioni di legge e regolamentari in vigore.
2. In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31/07/1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente decomposta, procedere, su richiesta degli aventi diritto, alla sua cremazione.
3. Gli stessi aventi diritto possono richiedere la concessione a titolo gratuito di nicchia, se disponibile, per deporre l'urna cineraria contenenti le risultanti ceneri. L'onere per la cremazione ed il trasporto dei resti sono a carico degli istanti.
4. Qualora i colombari, in seguito a traslazione delle salme, rimangano vuoti, la disponibilità torna al Comune.
5. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni di loculi perpetui, concedendo, per la durata di anni 30, lo stesso loculo per la tumulazione di altro familiare, a condizione che la precedente salma sia stata tumulata per almeno anni 20, e si sia provveduto ad eseguire la raccolta dei resti mortali, o si sia provveduto alla cremazione.

#### ART. 35 AREE CIMITERIALI E TOMBE DI FAMIGLIA - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La concessione del diritto d'uso di tombe di famiglia e di aree cimiteriali per la costruzione di cappelle o edicole funerarie è a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo, come previsto dall'art.92 del DPR 10.09.90 n. 285.
2. Qualora non sia possibile reperire negli archivi comunali la concessione del diritto d'uso di un'area cimiteriale, né tale documento possa essere esibito dai familiari dei defunti sepolti in tale area, su istanza di uno o più dei familiari predetti può essere stipulato apposito atto di concessione, della durata di anni 30 (dato il precedente utilizzo) a cui viene applicato un canone pari al 30% di quello in vigore, rinnovabile alla scadenza con le modalità previste per le normali concessioni.

#### ART. 36 CAPPELLE E TOMBE DI FAMIGLIA - ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE

1. La costruzione delle tombe e cappelle private deve essere iniziata entro un anno dalla concessione e condotta a termine entro un anno dall'autorizzazione ad eseguire il relativo progetto, salvo casi di forza maggiore.
2. Trascorso tale termine senza che le opere siano state ultimate in conformità al progetto medesimo, la concessione deve intendersi decaduta senza bisogno di ulteriori formalità e senza che il Comune sia obbligato a rimborsare le somme o tasse corrisposte dai concessionari.
3. I materiali posti in opera, o comunque depositati nel cimitero o sul suolo pubblico all'esterno di esso, devono essere sgombrati dai concessionari decaduti, entro il termine perentorio fissato di volta in volta dal Comune. In caso di inadempienza, i materiali suddetti passano in proprietà del Comune, che ne può liberamente disporre.
4. Gli addobbi possono essere messi anche a livello pavimento.

#### ART. 37 CAPPELLE E TOMBE DI FAMIGLIA - DIRITTO D'USO

1. Le cappelle e le tombe di famiglia sono riservate esclusivamente alle salme delle persone che hanno il diritto di esservi contenute; non possono essere destinate ad altri senza l'assenso scritto del concessionario, o dei concessionari, e l'autorizzazione del Sindaco.
2. La concessione in uso temporaneo di una tomba, intestata ad una determinata famiglia, dà diritto di tumularvi le salme ed i resti umani degli appartenenti alla famiglia medesima.
3. A tale effetto, ove dal titolo costitutivo della concessione non possa inequivocabilmente dedursi una diversa intenzione del concessionario originario, si considerano appartenenti alla famiglia:
  - a) il coniuge;
  - b) i parenti in linea retta, ascendenti e discendenti;
  - c) le nuore e i generi;
  - d) coloro che in seguito a legittimazione, riconoscimento, adozione od affiliazione ne hanno assunto il cognome.

4. Tenuto conto che negli anni passati alcune concessioni venivano rilasciate a parenti od estranei alle salme dei defunti poste nelle costruzioni o terreno, persone che nella maggior parte dei casi erano incaricate dalla famiglia, la Giunta sulla base di appositi accertamenti valuterà il diritto alla sepoltura o eventuale rinnovo della concessione e alla ristrutturazione della tomba.

#### ART. 38 CAPPELLE E TOMBE DI FAMIGLIA - TRASMISSIONE DEL DIRITTO D'USO

1. Il diritto d'uso delle cappelle e tombe di famiglia, ove non sia disposto diversamente nell'atto costitutivo della concessione, è trasmissibile per successione legittima alle sole persone successibili ex lege indicate nell'articolo precedente.
2. Il potere di disporre della sepoltura per testamento è limitato ai casi in cui sia estinta la famiglia nei suoi discendenti diretti in grado di succedere ai termini del comma precedente.
3. Ogni disposizione testamentaria in contrasto con le norme su indicate è considerata come una cessione della sepoltura che è pertanto subordinata al pagamento del canone indicato all'art.40. In caso di morte del concessionario di una tomba, gli eredi istituiti o legittimi debbono darne comunicazione al Comune entro sei mesi dalla data del decesso, comprovando altresì tale loro qualità. Trascorso tale termine senza che gli eredi abbiano ottemperato a quanto sopra, il Comune può dichiararli decaduti con le procedure di cui all'art.42.
4. Le eventuali controversie tra i contitolari di una sepoltura vanno risolte direttamente tra i medesimi, restando estraneo il Comune ad ogni questione inerente ai rapporti intercorsi tra detti concessionari.

#### ART. 39 CAPPELLE E TOMBE DI FAMIGLIA - ESERCIZIO DEL DIRITTO D'USO

1. Qualora le cappelle o tombe di famiglia appartengano a più concessionari, essi sono solidamente obbligati nei confronti del Comune per l'osservanza delle norme di legge e regolamentari attinenti.

#### ART. 40 AREE CIMITERIALI E TOMBE DI FAMIGLIA - RINUNCIA E CESSIONE

1. Il concessionario di area cimiteriale per la costruzione di tombe di famiglia può rinunciare alla concessione stessa, salvo le decadenze di cui all'art.36, a favore del solo Comune, ottenendo il rimborso nei primi 10 anni del 10% del canone in vigore all'atto della rinuncia, nessun rimborso dopo il 10°anno.
2. Se su dette aree sia stata iniziata, e non condotta a termine, la costruzione della sepoltura, il Comune, qualora non intenda esercitare il diritto di prelazione, può autorizzare la cessione delle sole opere soprassuolo a terzi, a condizione che costoro si impegnino a corrispondere il canone di concessione per l'area rinunciata ed altresì condurre a termine le opere stesse nei termini stabiliti dall'art.36.
3. Per le cappelle o tombe di famiglia completamente edificate, il Comune, cui spetta, anche in questo caso, il diritto di prelazione, può autorizzare la cessione a terzi di tutta o di parte della sepoltura, quando ricorrano giustificate ragioni, da valutare a giudizio della Giunta Comunale, con esclusione di intenti di speculazione e semprechè sia assicurata la conservazione nella sepoltura medesima o in altre sepolture, della salma o dei resti mortali esistenti. La cessione è in ogni caso subordinata al pagamento a favore del Comune del canone corrispettivo di concessione in vigore all'atto di rinuncia.

#### ART. 41 CAPPELLE E TOMBE DI FAMIGLIA - TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE

1. Le tumulazioni ed estumulazioni di salme nelle sepolture di famiglia sono autorizzate dal Sindaco su richiesta scritta del concessionario, sottoscritta dal medesimo o da un suo rappresentante munito di procura speciale.
2. Qualora la domanda si riferisca alla tumulazione di una salma di persona non appartenente alla famiglia, il Sindaco può richiedere che la firma della stessa domanda sia autenticata.

#### ART. 42 SEPOLTURE ABBANDONATE - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Qualora una sepoltura distinta si trovi in stato di abbandono per incuria dei concessionari o anche per morte di tutti gli aventi diritto e comunque qualora si verifichi che per il periodo di venti anni non siano stati fatti atti di possesso o di conservazione della sepoltura medesima, la concessione può

essere revocata, previa diffida agli eventuali interessati o, qualora questi non possano essere conosciuti, previa pubblicazione di un avviso per trenta giorni all'albo pretorio del Comune, all'ingresso del cimitero e sulla tomba medesima.

2. Decorsi sei mesi dall'ultimo giorno di dette pubblicazioni, il Comune può disporre liberamente della sepoltura, senza obbligo di identità.

#### **ART. 43 LOCULI - OSSARIO**

1. I resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni possono essere raccolti e conservati, a richiesta, in appositi loculi - ossario.
2. A tale scopo gli interessati debbono corrispondere, sulla base della tariffa vigente al momento dell'esumazione o estumulazione, il canone di concessione stabilito dal Comune.
3. La concessione in uso in detti loculi - ossario ha la durata di anni 30 e può essere rinnovata per altri 20 anni. Alla scadenza o per trasferimento dei resti mortali, il loculo - ossario ritorna in piena disponibilità del Comune, senza obbligo di corrispondere alcun rimborso.

#### **ART. 44 TUMULAZIONE PROVVISORIA DEI FERETRI**

1. Il prestito delle sepolture distinte avute in concessione non è ammesso, salvo il caso in cui nello stesso cimitero il progetto di nuove costruzioni sia già in fase esecutiva e il Comune non abbia disponibilità di sepolture distinte nello stesso cimitero, oppure la salma stessa debba essere successivamente traslata in tomba di famiglia in costruzione, al momento non utilizzabile, ovvero in attesa di area di cui ottenere la concessione.

### **CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 45 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

1. Per quanto riguarda lo stato giuridico ed economico, le attribuzioni e competenze del personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali si fa riferimento al Regolamento Generale Organico per il personale del Comune.

#### **ART. 46 SANZIONI**

1. Le infrazioni alle norme contenute nel seguente regolamento, qualora non costituiscano un più grave reato, sono punite quali contravvenzioni a norma degli artt.338, 339, 340 e 358 del T.U. Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, come modificato per effetto dell'art.3 della legge 21.07.51 n. 603, e degli artt.32 e 113 della legge 24.11.81 n. 689, con le modalità di accertamento e procedurali prescritte agli artt.106 e seguenti del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

#### **ART. 47 DECADENZA DELLE CONCESSIONI PERPETUE DI COLOMBARI E LOCULI - OSSARIO**

1. Tutte le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune.

#### **ART. 47/bis SCADENZA DELLE CONCESSIONI A TERMINE**

1. Alla scadenza delle concessioni, allo scopo di rendere possibile il rinnovo della concessione o la traslazione della salma, il Comune avviserà i concessionari interessati o i loro eredi. Se non fosse possibile contattare alcun erede, il Comune porrà appositi avvisi almeno tre mesi prima della ricorrenza della commemorazione dei defunti; trascorso un semestre senza che gli stessi abbiano provveduto in merito, le salme saranno rimosse d'ufficio e verrà loro data destinazione comune.

#### **ART. 47/ter CADUTI IN GUERRA**

1. Viene stabilita la concessione gratuita di un loculo ossario a tutti i caduti dell'ultima guerra.

#### ART. 48 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, specie per quanto si riferisce alla trasmissione del diritto d'uso delle sepolture distinte, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità del diritto d'uso di una tomba, in base a norme regolamentari ora abrogate, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore delle presenti nuove disposizioni presentare al Comune gli atti o documenti che comprovino tale sua qualità, al fine di ottenere il formale riconoscimento. Trascorso tale termine, le norme di cui al presente Regolamento hanno integrale e definitiva applicazione.

#### ART. 49 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

#### ART. 50 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente Regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio.

#### ART. 51 DISCIPLINA SPECIALE TRANSITORIA - PRIMA APPLICAZIONE ART. 29 CO. 2 MODIFICATO

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 29 co. 2 secondo capoverso come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 05.08.2008 e sino al 31.12.2008, potrà essere richiesta la concessione di un loculo da riservare in via esclusiva al coniuge superstite del destinatario di loculo ubicato nei cimiteri comunali purché il medesimo abbia 75 anni di età ovvero li compia entro il 31.12.2008 e a condizione che la domanda pervenga al Comune di Dolo entro e non oltre il 31.12.2008.
2. Le istanze saranno avviate ad istruttoria sulla base dell'ordine cronologico di presentazione (farà fede il timbro di protocollo dell'ente).
3. Le richieste saranno accolte qualora siano rispettati i requisiti indicati al comma precedente e solo se vi sia disponibilità di loculi all'interno del cimitero prescelto.
4. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il 31.12.2008.

NOTA: Riferimenti legislativi.

Il presente Regolamento Comunale composto da 51 articoli si richiama alle seguenti leggi e disposizioni, alle quali si deve inoltre fare riferimento per ogni altra norma qui non espressamente richiamata:

- b) T.U. Leggi Sanitarie n.1265 del 27.07.1934;
- c) Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n.285 del 10.9.1990.